



TRIBUNALE DI MATERA
SEGRETERIA-PRESIDENZA

Tel.0835/343224-225-226

N. **935** PROT.

Matera, 28 marzo 2017

Risposta a nota n.

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – art.54 D.Lgs 27/2000 e D.M. 26/3/2001 – art.165 C.P. artt.186 co.9 bis e 87 co.8 bis CdS.

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale	MATERA
AL Sig.Presidente della sezione penale	SEDE
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	MATERA
All'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Via Dei Mille	POTENZA
Funzionari area penale: Sig.ra Bruna Carbellano Sig.ra Filomena Liuzzi Giudice di Pace Giudice di Pace Giudice di Pace Sig.ra Luisa Lacanna (per la pubblicazione sul sito)	SEDE MATERA PISTICCI TRICARICO SEDE

Per quanto di rispettiva competenza, in allegato rimetto copia della convenzione tra il Tribunale di Matera ed il Comune di Policoro, sottoscritta in data 28 marzo 2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dr.ssa *Filomena* PERRONE)

Codice PA: 07701402206		
A00: TRIBUNALE DI MATERA		
UOR	CC	RUD
N. 933	28 MAR. 2017	
Funzione	Macroattività	Attività

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO:

- CHE, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- CHE a seguito della L. 29 luglio 2009 n. 120, è stato modificato l'art.186 del Codice della Strada, con l'introduzione del comma 9-bis, nel quale è prevista analoga facoltà per coloro che vengano condannati per guida in stato di ebbrezza, nelle sole ipotesi di minore gravità (esclusi i casi in cui il soggetto abbia provocato un incidente stradale e per tassi alcolemici accertati in misura elevata);
- CHE l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/3/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D.Lgs. n. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- CHE il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- CHE l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato D.Lgs. n. 274/2000;

TRA

- Da una parte, il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** che interviene al presente atto nella persona del **Dott. PICA Giorgio, Presidente del Tribunale di MATERA;**

- Dall'altra parte, il **COMUNE DI POLICORO** nella persona del **Sindaco pro tempore, Dott.LEONE Rocco Luigi**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – ATTIVITA' DA SVOLGERE

L'ente consente che n. 10(DIECI) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad

oggetto le seguenti prestazioni: ESPLETAMENTO DI LAVORI TECNICO-MANUTENTIVI SUL TERRITORIO O ALL'INTERNO STRUTTURE PUBBLICHE;

Art. 2- MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 – SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4 – MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 – DIVIETO DI RETRIBUZIONE – ASSICURAZIONI SOCIALI

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Fondo debitamente istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi ai sensi della Legge n. 208 del 2015, co. 86 art. 1.

Art. 6 – VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla stipula della presente.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Data 28.03.2017

Per il Comune di Policoro

Il Sindaco

Dott. LEONE Rocco Luigi



Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale di Matera

Dott. PICA Giorgio

